

Centro Studi: indagine congiunturale quarto trimestre 2022

Inviando a tutte le Aziende Associate l'**indagine congiunturale riguardante il quarto e ultimo trimestre del 2022**.

L'obiettivo è leggere l'andamento del lavoro delle nostre imprese associate rilevando la tendenza nell'anno che si è appena chiuso e misurando la vostra visione sul prossimo futuro.

Il questionario online, e in forma anonima, deve essere compilato **entro mercoledì 18 gennaio 2023**.

[CLICCA QUI PER COMPILARE L'INDAGINE](#)

(MP/am)

Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2023

Si informano le aziende associate del comparto metalmeccanico che il recente accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che **entro la fine del mese di febbraio** le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un'offerta di beni e servizi welfare del valore di **€ 200,00 (euro duecento/00)**.

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1°

gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a **tempo indeterminato**;
- con contratto a **tempo determinato** al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell'anno solare.

A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una **piattaforma telematica** che consente all'azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.

La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo [richiesta servizio piattaforma](#) oppure contattare l'Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)

Legge di bilancio 2023: le novità in materia di lavoro e previdenza

In data 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento

Ordinario n. 43 la **Legge 29 dicembre 2022 n 197** recante **“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 “**.

La manovra, approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in anticipo rispetto alle previsioni, mette in campo 35 miliardi di euro suddivisi nei 21 articoli e 1.017 commi, di cui 903 concentrati nel articolo 1.

Per quanto concerne la materia di lavoro e previdenza sono da segnalare i seguenti provvedimenti:

Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63):

La disposizione stabilisce la riduzione al 5 per cento, in luogo del vigente 10 per cento, dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.

Ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’ IRPEF pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro). Tali disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €.

Considerato il mancato gettito fiscale, il costo totale dell’ulteriore detassazione è stimato in 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.

Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281):

La norma, modificata nel corso della discussione alla Camera, conferma per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31

dicembre 2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.

Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (RAL 35.000 €) e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (RAL 25.000 €, in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti prima della discussione alla Camera.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. Gli oneri di finanza pubblica sono stimati in 3.899 milioni di euro per il 2023 e in 869 milioni di euro per il 2024.

Quota 103 – Disposizioni in materia di pensione anticipata (art. 1 commi 283 – 285):

In via sperimentale per il 2023 la Legge di Bilancio introduce un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato al raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni di età e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. quota 103).

Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS. E' escluso dal canale di accesso anticipato il personale militare, quello delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (2818,7 €). Il massimale così definito trova applicazione sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

Raggiunti i requisiti per il pensionamento anticipato con quota 103, il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti pubblici la

richiesta di collocamento a riposo deve giungere con un preavviso minimo di 6 mesi. Regole specifiche sono previste per i lavoratori del comparto scuola che dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio per ricevere il primo accredito dall'inizio del nuovo anno scolastico/accademico.

Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili gratuitamente (cfr INPS circ. n. 11 del 29.01.2019), a condizione che i periodi non siano tra loro coincidenti o che il soggetto non sia già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato con quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (art. 1, commi 286 – 287):

Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell'importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

Entro trenta giorni dall'approvazione della Legge di bilancio è prevista l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto per la definizione delle modalità attuative della norma.

Proroga APE Sociale (art. 1, commi 288 – 291):

La Legge di bilancio proroga l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2023. Possono accedere all' APE Sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non

siano già titolari di pensione diretta.

L'indennità di Ape Sociale è concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74 per cento, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e caregivers.

Opzione donna (art. 1, commi 292):

La norma estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave³⁹, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Quanto al regime delle decorrenze, viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi diciotto mesi

dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti. Regole specifiche sono invece previste per le lavoratrici del comparto scuola che, in una fase di prima applicazione, dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

Esoneri contributivi per l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1 comma 294) :

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato.

L'incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (importo così modificato dalla Camera, in luogo dei 6.000 euro originariamente previsti dal ddl di legge in esame), riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero in commento si pone in alternativa all'ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall'articolo 8 del D.L. 4/2019, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, commi 297):

La norma estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l'esonero contributivo totale già previsto dall'articolo 1, comma 10, della L. 178/2020.

- nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e

ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua ;

- per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l'esonero del 100 per cento .

Esonero contributivo per promuovere l'occupazione femminile (art. 1 comma 289):

La Legge di bilancio estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021-2022 dall'articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

Subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo

di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L'assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, commi 306):

Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell'arco dei primi tre mesi del 2023 ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti

collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354):

Le modifiche apportate alla disciplina delle prestazioni occasionali sono volte a consentire un più ampio ricorso all'istituto. Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore.

La platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come previsto dalla disciplina previgente) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Per il settore agricolo è prevista l'introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori (pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni ...) che, ad eccezione dei pensionati non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti. Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.

Prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di

lavoro è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è poi obbligato a darne comunicazione al competente Centro per l'impiego.

Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l'utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1 commi 357 e 358):

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell'assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico :

Viene introdotto un incremento della misura dell'assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età

inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.

La maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. Inoltre le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti.

E' confermato infine l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori e il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

Congedo parentale (art. 1, comma 359):

Il comma 359 apporta modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale. Con la novella viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all'80% l'indennità corrisposta durante l'astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma da 325 a 329):

Sono inoltre stanziati 70 milioni di euro a favore dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325). Per le

misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa vengono destinati 10 milioni (comma 327). Spettano invece 19 milioni di euro all'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328) e 50 milioni di euro per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale delle imprese che cessano l'attività produttiva (comma 329).

[DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198](#)

(FV/fv)

Nuova Sabatini: la proroga nella Legge di Bilancio 2023

La Nuova Sabatini avrà ancora lunga vita.

La manovra di Bilancio 2023 ha trovato nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro da destinare a questa misura di favore per le imprese.

Ricordiamo che il beneficio si concretizza nella possibilità per le micro, piccole e medie imprese di ottenere la concessione di finanziamenti agevolati da destinare ad investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali.

Possibilità anche di avere un contributo ministeriale a copertura parziale degli interessi sul finanziamento ottenuto. Oltre a nuovi fondi, la Manovra allunga anche i tempi entro cui concludere l'investimento.

Premessa

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento. Ordinario n. 43, ed è **entrata in vigore il 1° gennaio 2023**.

Dunque, le misure in essa contenute sono ufficiali.

Un bel pacchetto è dedicato anche alle imprese.

Queste quelle più importanti per loro:

- sospensione anche per il 2023 dell'entrata in vigore di *plastic* e *sugar tax*, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate;
- per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa Nuova Sabatini;
- rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia PMI. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro);
- prorogato bonus Ipo, ossia il credito d'imposta per favorire la quotazione delle PMI in Borsa;
- è rivista la disciplina per l'accesso al regime di contabilità semplificata con l'innalzamento
 - da 400.000 a 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.

Tra le misure, dunque, trova spazio il **rifinanziamento** della c.d. "**Nuova Sabatini**", ossia il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Allo scopo si stanziavano nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro. Per la **definizione di microimprese, piccole e medie imprese** occorre riferirsi all'art. 2 dell'Allegato alla

Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, secondo cui:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Cos'è la "Nuova Sabatini" (schema di riepilogo)

La c.d. Nuova Sabatini, come detto, si concretizza nella possibilità di accedere a **finanziamenti** e ai **contributi a tasso agevolato** per gli **investimenti**, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in

- macchinari,
- impianti,
- beni strumentali di impresa,
- attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
- hardware,
- software,
- tecnologie digitali.

A **prevederla** per la prima volta è stato l'art. 2, comma 1, del Dl. n. 69/2013. Poi negli anni è stata rifinanziata di volta in volta.

Ecco una sintesi dei suoi aspetti principali.

Nuova Sabatini	
Cosa	Descrizione
Chi può accedere	Micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dall' <u>art. 2</u> dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.
Requisiti in capo all'impresa	<p>Alla data di presentazione della domanda, l'impresa deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; <ul style="list-style-type: none"> • non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà; • avere sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Settori ammessi	Tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.
Settori esclusi	Attività finanziarie e assicurative.

Nuova Sabatini	
Cosa	Descrizione
Cosa si può finanziare	<p>Investimenti in immobilizzazioni materiali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “impianti e macchinari” • “attrezzature industriali e commerciali” • “altri beni”, ossia spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del Codice civile, come declamati nel Principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità). <p>Ammessi al finanziamento anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software, • tecnologie digitali. <p>In ogni caso deve trattarsi di beni “nuovi”.</p>
Requisiti degli investimenti	<p>Per essere ammessi alla Nuova Sabatini, gli investimenti devono soddisfare questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito; • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Investimenti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Terreni e fabbricati. • Beni usati o rigenerati. • Investimenti riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.
A chi fare domanda	Alla banca.
Ente competente	Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nell’apposita <u>sezione</u> dedicata del sito internet è disponibile tutta la procedura da seguire per la richiesta).
Finalità	Accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

Le agevolazioni e le novità della Legge di Bilancio 2023

Le agevolazioni, che si possono ottenere con la Nuova Sabatini, consistono nella **concessione di finanziamenti** alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

I finanziamenti sono concessi da parte di **banche e intermediari finanziari**, aderenti all'*Addendum* alla Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Si tenga presente che:

- l'investimento può essere **interamente coperto dal finanziamento bancario** (o *leasing*)
- il finanziamento, che può essere assistito dalla **garanzia** del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a, della Legge n. 662/1996) fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
 - di durata non superiore a 5 anni;
 - di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
 - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
- il contributo del Ministero è un **contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:
 - 2,75% per gli investimenti ordinari;
 - 3,575% per gli investimenti 4.0;
 - 3,575% per gli investimenti green, ossia quelli a basso impatto ambientale (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Dopo la doverosa ricostruzione della Nuova Sabatini, queste le novità inserite nella manovra di Bilancio 2023:

- **rifinanziamento della misura** con lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il **termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato di 6 mesi.**

(MF/ms)

Operazioni in contanti: nuova soglia a 5 mila euro

Con l'art. 1, comma 384, della Legge di Bilancio 2023, il legislatore interviene in modifica all'art. 49 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: "1.000 euro" con le parole: "5.000 euro". Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Tale limite trova applicazione **a prescindere dalla causale sottostante** e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l'acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, **per le donazioni.**

Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, **a qualsiasi titolo** fra "soggetti diversi", siano esse persone fisiche o giuridiche.

Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per “**soggetti diversi**” si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:

- due società,
- il socio e la società di cui questi fa parte,
- la società controllata e la società controllante,
- il legale rappresentante della società e il socio,
- due società aventi lo stesso amministratore,
- la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Per contro, la limitazione all'utilizzo del denaro contante non si applica nel caso di:

- prelevamento o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente,
- prelevamento dell'utile dalla ditta individuale effettuato dall'imprenditore persona fisica,
- conferimento effettuato dall'imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,

poiché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi. Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti**, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.

È però perfettamente lecito pagare parte in **contanti e parte in assegno**, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.

L'art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

Si noti che la finestra temporale di una settimana è **puramente indicativa**, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l'operazione come artificialmente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla **somma algebrica** di una pluralità di **imputazioni sostanzialmente autonome**, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "*cash and carry*") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione stessa** (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo **accordo negoziale** tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione **valutare, caso per caso**, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

(MF/ms)

Sospensione degli ammortamenti anche nei bilanci 2023

Il DL 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe") interviene nuovamente nell'ambito della sospensione degli ammortamenti, prevedendone l'applicazione anche con

riferimento ai **bilanci 2023**.

In particolare, per effetto dell'art. 3 comma 8 del Dl 198/2022, viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all'art. 60 comma 7-*bis* ss. del Dl 104/2020 convertito, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426 comma 1 n. 2) c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle **immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Continua a essere previsto l'obbligo di destinazione a una **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 60 comma 7-*ter* del Dl 104/2020).

Rimangono fermi, peraltro, anche gli specifici **obblighi di informativa in Nota integrativa** (art. 60 comma 7-*quater* del Dl 104/2020).

Il regime derogatorio è stato originariamente introdotto dal Dl 104/2020, nell'ambito delle misure per il sostegno e il rilancio dell'economia, in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'esercizio in corso al 15 agosto 2020, quindi, per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2020.

Esso è stato prorogato all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2021), dall'art. 1 comma 711 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, pur limitatamente ai soli soggetti

che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", sollevando rilevanti dubbi interpretativi.

La norma è stata, poi, estesa, **senza alcuna limitazione**, all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2021) per effetto del Dl 228/2021 convertito.

Essa è stata, infine, estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2021 e 2022) dal Dl 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter") conv. L. 25/2022.

Guardando alla misura dell'ammortamento, con riferimento ai bilanci 2023 (così come per i bilanci precedenti) la formulazione della norma sembra consentire alla società di scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, con possibilità di effettuare la c.d. "**sospensione parziale**", ossia a un livello anche inferiore al 100%.

Relativamente alle modalità applicative, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

Dal punto di vista fiscale, infine, si ricorda che la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla **deducibilità** della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico (art. 60 comma 7-*quinquies* del Dl 104/2020).

La disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l'obbligo) di

dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell'imputazione a Conto economico (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 607 e 3 febbraio 2022 n. 66).

Occorrerà, a tal fine, effettuare una **variazione in diminuzione** in sede di dichiarazione dei redditi.

(MF/ms)

Fatturazione elettronica verso esportatori abituali: nuove indicazioni dall'Agencia delle Entrate

L'Agencia delle Entrate ha aggiornato le indicazioni operative comunicate in precedenza con la **FAQ** sulla fatturazione elettronica n. 49 e relativa alla compilazione delle fatture emesse dai fornitori di **esportatori abituali**.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 "Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento", deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della **dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agencia delle Entrate dall'esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell'art. 1 del Dl. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è stato modificato dall'art. 12-septies del Dl. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019).

Come disposto dal Provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l'informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura **"INTENTO"**
- nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

(MF/ms)

Legge di bilancio 2023: le principali novità fiscali

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre è stata pubblicata la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), dopo aver ottenuto il **via libera definitivo** del Senato con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione.

Il via libera è arrivato non senza discussioni e **rallentamenti**: dopo i problemi alla Camera, visti i tempi, anche nell'altro ramo del Parlamento non è stato possibile concludere l'esame in Commissione Bilancio col mandato al relatore, ma i gruppi parlamentari hanno convenuto sulla necessità di approvare rapidamente la manovra per evitare l'esercizio provvisorio.

Rispetto alla formulazione iniziale del testo, la manovra è stata modificata in più parti, anche a seguito dei rilievi della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio, come nel caso del **pagamento con POS**.

Al riguardo, dal testo approvato in via definitiva è stata eliminata la misura in virtù della quale commercianti e professionisti avrebbero potuto rifiutare i pagamenti tramite carte per importi pari o inferiori a 60 euro, mentre è confermato l'innalzamento a **5.000 euro** della soglia al trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi.

Rimandando alla tabella in allegato all'articolo per un'elencazione delle principali novità introdotte nell'iter parlamentare, tra le misure di carattere fiscale si segnalano l'incremento dell'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di **contabilità semplificata**, di cui all'art. 18 del Dpr 600/73, e la "**flat tax incrementale**" o "tassa piatta incrementale", con cui viene tassata con un'imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al 15%, la quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturata nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.

Per quanto riguarda le agevolazioni, la legge di bilancio dispone la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali **4.0** "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, consentendo così anche per tali beni di fruire del più favorevole credito d'imposta per investimenti in beni materiali "4.0" di cui all'art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.

Slitta poi al 2023 il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Sono riproposte le agevolazioni per l'**assegnazione ai soci** e

vengono riaperte le disposizioni per l'**estromissione** agevolata dei beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale, posseduti al 31 ottobre 2022, fissando quale finestra temporale per l'estromissione il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Oltre alle disposizioni relative a definizione agevolata delle liti e rottamazione dei ruoli, la legge di bilancio contiene misure relative alle **detrazioni edilizie**, che riguardano il superbonus, il bonus barriere 75% e il bonus mobili. Viene anche reintrodotta la detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica.

Lato **IVA**, accanto alla riduzione dell'aliquota al **10%** sulle cessioni di **pellet**, viene estesa alle somministrazioni di **gas metano** usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la riduzione dell'aliquota IVA al **5%**. Inoltre, viene ridotta al 5% l'aliquota IVA per **assorbenti** e tamponi, eliminando anche la condizione che siano prodotti compostabili o lavabili, nonché quella per latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella **prima infanzia**, condizionato per la vendita al minuto.

Sul fronte lavoro, la legge di bilancio stabilisce che fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori pubblici e privati "**fragili**".

Vengono estese anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 le agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 per **under 36** e **donne svantaggiate** e introdotto un nuovo esonero del 100% dei contributi INPS in caso di assunzione di percettori di **reddito di cittadinanza**, alternativo a quello previsto dall'art. 8 del Dl 4/2019.

(MF/ms)

Tabelle Aci 2023 per i rimborsi chilometrici

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre le tabelle nazionali 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in **uso promiscuo** ai dipendenti.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla **quantità di emissioni** di anidride carbonica.

Tale **percentuale** è:

- pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ inferiori a 60g/km;
- pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km.

Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre, vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate, devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l'anno successivo.

Le tabelle pubblicate quindi, sono valide per il **2023** e sono suddivise in:

- autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
- autovetture fuori produzione, anch'esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
- motoveicoli;
- autocaravan.

(MF/ms)

Sterilizzate anche le perdite 2022

In forza dell'art. 3 comma 9 del Dl 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe") alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio **in corso alla data del 31 dicembre 2022** "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel

primo comma dell'art. 6 del Dl 23/2020 convertito, il riferimento al "31 dicembre 2021" con quello al "31 dicembre 2022".

In precedenza, invece, le parole "31 dicembre 2021" erano state sostituite alle precedenti "31 dicembre 2020" dall'art. 3 comma 1-ter del Dl 228/2021 convertito.

Trova conferma, quindi, la contrarietà del legislatore rispetto alla posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe stata preferibile una interpretazione che ritenesse **qualsiasi eventuale incremento** delle perdite negli esercizi successivi al 2020 – fosse esso autonomamente rilevante o meno – assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall'art. 6, determinando l'attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione avrebbe dovuto deporre, a giudizio dell'Associazione, il fatto che la previsione avrebbe inteso attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione a una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma a una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all'art. 6 del Dl 23/2020 convertito non avrebbe potuto trovare applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021, e che "autonomamente" avessero portato il capitale sotto il minimo, avrebbero dovuto essere ripianate "**senza indugio**", mentre quelle che non avessero intaccato il capitale sociale avrebbero avuto il 2022 come

anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai, che ha affermato: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c”.

Tutto ciò, si sottolineava, in **assenza di interventi normativi**.

Interventi che, come evidenziato, si sono concretizzati con le previsioni contenute negli ultimi due Dl “Milleproroghe”.

Quindi, con particolare riguardo alla più recente novità, il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (**esercizio 2027**); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà **deliberare di rinviare** queste decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2027). L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data dell’assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n.

4 e 2545-*duodecies* c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente **indicate nella Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare sono quelle emerse "nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022".

L'arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell'esercizio (*cf.* la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

La novità, di conseguenza, riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2022, ma anche quelli **a cavallo d'anno** che comprendano la suddetta data (*in primis* 1° luglio 2022-30 giugno 2023).

(MF/ms)